

## **Circolare N. 126**

Firenze, Febbraio 2012  
Prot. 180 FF/S/eb

Alle imprese iscritte                      Loro sede  
Agli Studi di Consulenza                Loro indirizzo

### **OGGETTO: Applicazione Delibera Comitato della Bilateralità n. 1/2011 – Modifiche alla denuncia nominativa mensile – Congruità contributiva**

La presente per comunicare che, in ottemperanza alla delibera in oggetto, disponibile sul nostro sito <http://www.cassaedilefirenze.it/news.php>, a partire dal mese di **Febbraio 2012**, la denuncia telematica dei lavoratori occupati da presentare alla Cassa Edile subirà alcune modifiche ed integrazioni.

Il nuovo modello di denuncia dovrà contenere l'elenco dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il **dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio e delle relative festività**, venendo quindi meno il riferimento al cantiere prevalente.

La nuova denuncia presenterà :

- **l' ampliamento della sezione cantiere**, con l'inserimento di ulteriori regole di identificazione; indichiamo di seguito alcuni campi della scheda cantiere :

- ✓ descrizione cantiere
- ✓ indirizzo cantiere
- ✓ committente (pubblico/privato)
- ✓ nominativo e codice fiscale committente
- ✓ tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio/somministrazione-distacco/affidamento)
- ✓ nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto)

**Per ogni cantiere dovranno essere indicati:**

- ✓ valore complessivo di aggiudicazione dell'opera
- ✓ valore lavori edili
- ✓ data inizio e fine (presunta)

In merito a questi ultimi dati la Cassa Edile avrà la facoltà di chiedere una verifica documentale.

- **l' inserimento della sezione relativa ai subappaltatori all'interno del cantiere:**

in caso di utilizzo di subappalti, nella sezione cantiere, dovranno essere compilati i seguenti campi:

- opere subappaltate
- valore opere subappaltate
- nominativo imprese subappaltatrici
- data inizio e fine lavori

- **l' Inserimento della sezione relativa alle ore lavorate da lavoratori autonomi, titolari, soci, collaboratori:**

in caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari d'impresa, soci collaboratori familiari, nell'elenco lavoratori dovranno essere compilati i seguenti campi:

- nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente
- tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore)
- cantiere di attività
- numero ore lavorate (max 173 mensili)

Inoltre sempre dal mese di Febbraio 2012, la denuncia nominativa, quale strumento indispensabile per la verifica della congruità della manodopera da parte della Cassa, potrà essere modificata o integrata solo attraverso l'invio, da parte dell'impresa, di una **denuncia sostitutiva o integrativa**.

Vi informiamo che sul sito <http://mut.cnce.it/>, nell'apposita area dedicata al modulo unico telematico, è disponibile la documentazione tecnica per le società che producono programmi per la gestione paghe; **l'aggiornamento alla versione 2.1 del client M.u.t., che sarà necessario per la compilazione della denuncia, verrà rilasciato alla fine del mese corrente.**

Le suddette modifiche sono propedeutiche all'applicazione di quanto previsto dall'Avviso Comune sottoscritto dalle Parti Sociali in relazione alla verifica di congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera. Tale avviso comune è stato pubblicato sul sito internet <http://www.cassaedilefirenze.it/news.php>.

In particolare l'Avviso Comune ha definito, quali indici minimi di congruità, percentuali minime di incidenza del costo del lavoro per ogni categoria di lavori, al di sotto dei quali scatta la presunzione di **non congruità dell'impresa**.

In relazione a quanto sopra, a decorrere dalla denuncia relativa al mese di **aprile 2012**, sarà effettuata una verifica di congruità della manodopera denunciata **nei lavori pubblici e in quelli privati di importo superiore a Euro 70.000**. Pur essendo inizialmente tale verifica a carattere sperimentale, la corretta compilazione, nella denuncia mensile, dei dati relativi ai cantieri eviterà il ricorso, da parte della Cassa Edile, ad altre forme di acquisizione dei dati necessari e faciliterà la futura gestione, nel 2013, della verifica di congruità come condizione per il rilascio del DURC al termine dei lavori.

Dalla stessa denuncia del mese di aprile 2012, le Casse Edili si doteranno di uno strumento informatico, definito "contatore di congruità" che registrerà mensilmente per ogni cantiere la quota mensile del valore dei lavori riferiti al cantiere, la quota mensile del costo minimo della manodopera, il costo mensile della manodopera dell'impresa principale, il costo mensile della manodopera di ciascuna impresa subappaltatrice. Questo "contatore" consentirà alla Cassa Edile ed all'impresa principale di monitorare mensilmente l'andamento degli indicatori sopra citati nonché il "livello" di congruità. Le Casse Edili potranno utilizzare i dati per verificare con le imprese, le motivazioni relative al mancato raggiungimento del livello minimo del costo della manodopera sul valore dei lavori.

Dal **1° ottobre 2012** i durc rilasciati dalla Cassa Edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità secondo quanto previsto dall'Avviso Comune, fermo restando che, a decorrere dal **1° gennaio 2013**, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare.

In merito alla congruità contributiva ci riserviamo comunque di fornirVi ulteriori indicazioni.

Confidando nella Vostra consueta collaborazione, siamo a porgere i più distinti saluti

Il Direttore  
(Rag. Filippo Farolfi)

